

REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE

(articolo 19, comma 4, dello Statuto confederale)

Approvato dall'Assemblea confederale il 27 giugno 2023

Preambolo – Obiettivi e finalità

1. *Confartigianato-Imprese articola la sua azione rispetto alle specificità settoriali delle imprese attraverso le Organizzazioni di Categoria – articolazioni organizzative del Sistema secondo le norme dello Statuto Confederale – che hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi delle Categorie, dei settori e delle filiere rappresentate, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, nella consapevolezza della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto.*
2. *Nelle modalità previste dal Regolamento, le Organizzazioni di Categoria operano in sinergia con tutte le altre parti ed articolazioni del Sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi confederali.*
3. *Le Categorie svolgono un ruolo fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza delle imprese all'associazione e conciliare, promuovendole, le politiche trasversali d'intervento. Soprattutto per quanto concerne l'affermazione del "Valore Artigiano" l'attività delle singole Categorie non può essere separata dalle politiche che il Sistema intende promuovere per accompagnare le imprese nelle sfide competitive in atto.*
4. *Il Sistema delle Categorie costituisce una delle basi solide su cui costruire la rappresentanza delle imprese dando valore aggiunto.*
5. *A questo fine il sistema delle categorie della Confartigianato Imprese risponde alle esigenze delle imprese con i seguenti obiettivi generali e principi di azione:*
 - a) *Il mercato deve essere l'obiettivo principale dell'attività delle Categorie e l'organizzazione della rappresentanza deve avvenire secondo logiche adeguate, creando ambiti di aggregazione (cluster) per unire in rete i settori seguendo i flussi economici.*
 - b) *Va privilegiata la creazione di filiere di attività affini, tenendo anche in considerazione l'assetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.*
 - c) *L'attività deve essere rivolta anche alla creazione di nuovi driver e allo sviluppo di politiche coerenti con le dinamiche di imprese e territorio*
 - d) *È fondamentale la sinergia tra centro e territorio per condividere buone pratiche, eventi, iniziative. Il collegamento tra il livello nazionale e quello territoriale è finalizzato a consentire al territorio di partecipare alla definizione delle linee di azione sindacali in uniformità di intenti.*
 - e) *Occorre garantire la più ampia rappresentatività delle imprese associate in una valutazione strategica sui settori, con un meccanismo costitutivo snello e che tenga conto dell'evoluzione dei mercati e della forza dei distretti.*
 - f) *È necessario un percorso di formazione continua per Dirigenti nazionali e referenti di Categoria.*

TESTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Federazioni nazionali di Categoria

1. *In attuazione dello Statuto confederale sono costituite le Federazioni Nazionali di Categoria quali ambiti rispondenti al principio organizzativo di adeguare il Sistema delle Categorie alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il proprio mercato di riferimento.*

Ambiti delle Federazioni

2. Gli ambiti costituiti in Federazioni Nazionali di Categoria sono i seguenti:
 - a) Confartigianato Alimentazione;
 - b) Confartigianato Artistico;
 - c) Confartigianato Autoriparazione;
 - d) Confartigianato Benessere
 - e) Confartigianato Comunicazione e dei Servizi Innovativi;
 - f) Confartigianato Costruzioni;
 - g) Confartigianato Impianti;
 - h) Confartigianato Legno e Arredo;
 - i) Confartigianato Meccanica
 - j) Confartigianato Moda;
 - k) Confartigianato Servizi e Terziario;
 - l) Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità;

Organismi funzionali

3. Sono organismi funzionali di ciascuna Federazione:
 - a) Il Direttivo dei Presidenti delle Organizzazioni nazionali di Categoria che la compongono;
 - b) il Presidente della Federazione Nazionale di Categoria, che viene nominato dal Direttivo di cui alla lett. a) del presente comma.

Consulta dei Presidenti di Federazione

4. La Consulta dei Presidenti di Federazione è l'organismo consultivo del Sistema delle Categorie. È presieduta dal Presidente confederale o suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle Organizzazioni nazionali di Categoria.

Art. 2 – Organizzazioni nazionali di categoria

1. Le Organizzazioni nazionali di Categoria si costituiscono su base territoriale, con la rappresentanza di almeno cinque gruppi regionali, salvo la possibilità di deroga per particolari situazioni, concessa dal Presidente confederale.

Organi

2. Sono organi di ciascuna Organizzazione nazionale di categoria: il Consiglio nazionale, il Presidente e la Presidenza.

Consiglio nazionale

3. Il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti dei Gruppi regionali di Categoria.
4. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale secondo le necessità e comunque almeno ogni quadrimestre con avviso inviato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. In caso di urgenza, il termine potrà essere di 5 giorni. Il Consiglio nazionale può essere altresì convocato qualora ne faccia formale richiesta la maggioranza dei componenti. In caso di impedimento o di decadenza del Presidente o di costituzione di nuove Organizzazioni nazionali di Categoria, il Consiglio nazionale dovrà essere convocato dal Presidente Confederale o da suo delegato. Il Consiglio nazionale può essere, altresì, convocato su richiesta della Confederazione, dal Presidente confederale o suo Delegato.
5. Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) definire le linee politiche generali di azione dell'Organizzazione;
 - b) eleggere il Presidente;

- c) eleggere due Vicepresidenti su proposta del Presidente;
 - d) discutere e deliberare sulle questioni poste dalla Presidenza.
6. Per l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti nazionali il Consiglio nazionale deve essere costituito con la presenza di almeno cinque Presidenti regionali – fatte salve le eventuali deroghe di cui al comma 1 – ed è convocata dal Presidente uscente.
 7. Il Presidente regionale occasionalmente impossibilitato ad essere presente al Consiglio nazionale può delegare altro dirigente della stessa Categoria della propria Regione.
 8. Le decisioni sono normalmente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 9. Per le votazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 5 ogni Presidente regionale è portatore di un numero di voti pari alla somma dei voti espressi dai Gruppi territoriali della Regione, a ciascuno dei quali sarà attribuito un numero di voti calcolato nel seguente modo:
 - a) 1 voto per Gruppo territoriale;
 - b) 1 voto ogni 35 soci – abbinati INPS o paganti il contributo confederale in forma diretta – appartenenti alla Categoria di riferimento a livello territoriale; gli eventuali resti eccedenti l'ultima frazione di 35, consentiranno l'attribuzione di un voto ulteriore se superiori alle 18 unità;
 - c) una quota aggiuntiva assegnata in proporzione al grado di rappresentatività complessiva (aree e distretti forti per settori e comparti), facendo riferimento al totale degli abbinati INPS, rispetto al totale delle imprese iscritte all'albo territoriale (MOVIMPRESE), così determinata:
 - più del 20%: 1 voto aggiuntivo;
 - più del 40%: 2 voti aggiuntivi;
 - più del 60%: 3 voti aggiuntivi.

Per la determinazione dei voti di cui alle lettere b) e c) si fa riferimento ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione.

Presidente e Vicepresidenti

10. Le candidature alla Presidenza nazionale devono essere presentate, assieme al relativo programma, entro il termine fissato dalla Confederazione per l'avvio dei rinnovi degli organismi nazionali di categoria.
11. Il mandato del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti il Consiglio nazionale dura quattro anni ed è rinnovabile secondo quanto stabilito dallo Statuto Confederale.
12. Le persone che ricoprono cariche elettive devono possedere a pena di decadenza i requisiti individuati dallo Statuto confederale.
13. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente regionale comporta la decadenza dalla carica nazionale con la conseguente necessità di procedere ad una nuova elezione.
14. Il Presidente nazionale può delegare alcune sue funzioni territoriali o regionali di Categoria ad un altro dirigente della stessa Categoria della propria Regione.

Presidenza

15. La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
16. Alla Presidenza sono affidati i compiti di attivare le azioni politiche ed organizzative di attuazione delle linee indicate dal Consiglio nazionale.

Osservatore regionale

17. Nei casi in cui in una Regione non sia costituito il Gruppo regionale della Categoria, oppure non sono costituiti Gruppi territoriali in misura sufficiente a formare il Gruppo regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, la Federazione regionale può individuare un Osservatore regionale di Categoria che ha titolo per partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale, ma senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo. Non concorre alla costituzione dell'Organizzazione nazionale di Categoria ai sensi del comma 1.

Gruppi di lavoro nazionali

18. Possono essere costituiti Gruppi di lavoro a livello nazionale o di distretto con l'obiettivo di avviare percorsi di costituzione di nuove Categorie. I Gruppi di lavoro non esercitano la rappresentanza delle Categorie.

Soggetti economici

19. Le Organizzazioni nazionali di Categoria possono proporre alla Confederazione la costituzione di soggetti economici per lo svolgimento di attività strumentali alla loro attività di rappresentanza. Gli incarichi di amministrazione dei soggetti economici sono incompatibili con l'incarico di Presidente nazionale della Categoria di appartenenza.

“Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità” e “ANAEPA – Confartigianato Edilizia”

20. A “Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità” e ad “ANAEPA Confartigianato Edilizia” non si applicano le norme previste dal presente articolo, fatta salva la loro facoltà di adeguare volontariamente i rispettivi Statuti.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle riunioni.

1. Le riunioni degli organismi collegiali potranno essere svolte in presenza o da remoto attraverso l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza, garantendo comunque il raccordo con la struttura nazionale di supporto e secondo le modalità previste dal Regolamento della Confederazione.

Art. 4 – Sistema Imprese

1. La Sede nazionale assicura il dovuto sostegno politico, economico ed organizzativo alle singole Federazioni ed Organizzazioni, nel quadro complessivo del Sistema Imprese e secondo obiettivi, principi e modalità di cui al presente Regolamento ed alle disposizioni attuative e collegate.

Art. 5 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento costituisce ordinamento generale del Sistema delle Categorie della Confederazione ai vari livelli; entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Gli attuali organi di governo del Sistema Categorie nazionale restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
2. La prima convocazione dei Consigli nazionali delle Organizzazioni nazionali di Categoria per l'elezione dei nuovi organi – art. 2 comma 6 – è effettuata dal Presidente confederale o suo delegato.
3. I Regolamenti regionali devono prevedere un'adeguata proporzionalità per la costituzione dei Gruppi territoriali, tenendo conto delle caratteristiche economico-sociali della Regione e dei suoi territori.